

***Caso n. COMP/M.6351 - ILVA/
TARANTO ENERGIA***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 29/09/2011

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32011M6351***



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.09.2011
C(2011)7098

VERSIONE PUBBLICA

CONCENTRAZIONI
PROCEDURA SEMPLIFICATA

Alla parte notificante

Gentile signora/Gentili signore e/o Egregio signore/Egredi signori,

**Oggetto: Caso n. COMP/M.6351 – ILVA/ TARANTO ENERGIA
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹**

1. In data 30.08.2011 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del Regolamento (CE) sulle concentrazioni n. 139/2004. Per effetto di tale concentrazione, Ilva S.p.A ("Ilva", Italia), controllata dal gruppo industriale Riva Fire S.p.A ("Riva Fire", Italia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 139/2004 il controllo esclusivo dell'intera Taranto Energia S.r.l. ("Taranto Energia", Italia), una società veicolo costituita da Edison S.p.A ("Edison", Italia), che comprende due centrali termoelettriche ("CET 2" e "CET3", Italia), mediante acquisto di quote².
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Ilva: produzione siderurgica e attività ad essa collegate;

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

² Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 264 del 08.09.2011, pag.24.

- Taranto Energia (CET2 e CET3): centrali termoelettriche per la produzione di elettricità.
2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del paragrafo 5, lettera a) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio³.
 3. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Per la Commissione
(firmato)
Alexander ITALIANER
Direttore generale

³ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.